



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Repertorio atti n. 266/CSR ICSR del 18 dicembre 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 18 dicembre 2008:

VISTO lo schema di disegno di legge approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 ottobre 2008, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo economico, che persegue l'obiettivo di rilanciare il settore agroalimentare, al fine di un impiego efficace ed efficiente delle risorse destinate all'agricoltura, con particolare riguardo all'attività di contrasto delle frodi nel settore di riferimento;

VISTO il provvedimento, pervenuto il 17 novembre 2008, con nota protocollo DAGL /50012/10.9.64 n. 6837 del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 19 novembre del corrente anno, con nota protocollo n. 4777, il cui testo, composto di 7 articoli, norma diversi ambiti che interessano la gestione dell'agricoltura e delle foreste, tra i quali, l'accesso allo strumento "Contratto di filiera" da parte di un'ampia platea di imprese eleggibili, su tutto il territorio nazionale (art. 1), il rafforzamento del potere di tutela dei Consorzi delle denominazioni d'origine anche al fine di poter meglio gestire le evoluzioni dei mercati (art. 2), la promozione, tramite incentivi, della produzione di energia elettrica da biomasse in impianti a produzione diffusa (art. 3), le garanzie di legalità attraverso l'esclusione dei soci di cooperative in stato d'insolvenza dai benefici previsti per legge (art. 4), le buone pratiche di gestione forestale, con il rinvio ad un decreto ministeriale da adottarsi, sentito il Ministro dell'ambiente, d'intesa con questa Conferenza (art. 5), il potenziamento delle attività di controllo di qualità dei prodotti agroalimentari (art. 6), il rinvio a decreti ministeriali sulle modalità di etichettatura dei prodotti agroalimentari, con l'intento di raggiungere la piena informazione e la tutela dei consumatori abrogando le vigenti disposizioni (art.7);

CONSIDERATO che la riunione tecnica del 27 novembre 2008, ha demandato la determinazione del parere sul provvedimento alla sede politica del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, a fronte della mancata soluzione delle criticità e delle proposte di emendamenti avanzati da parte regionale;

VISTA la seduta dell'11 dicembre 2008 del citato Comitato che, previa segnalazione di criticità riscontrate sul testo in merito all'equiparazione delle biomasse ai rifiuti solidi urbani, all'abolizione del riferimento alla filiera di corto raggio, all'incentivazione della produzione di energia attraverso biomasse di origine extra agricola, all'esclusione dei biocarburanti liquidi dagli incentivi preesistenti, ha espresso il parere favorevole condizionato all'accoglimento di precisi emendamenti, accolti dal Rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

unitamente alla richiesta, accolta come raccomandazione, di farsi carico, nelle opportune sedi, dell'inserimento nel testo del disegno di legge di ulteriori modifiche relative alle attività selvicolturali di cui all'articolo 5, consistenti in proposte di modifica al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno dichiarato il loro avviso favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento degli emendamenti concordati nella citata seduta del richiamato Comitato, contenuti in un documento consegnato in seduta, comprensivo della raccomandazione di tener presente, nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento, le richiamate proposte relative alla modifica del decreto legislativo n. 277/2001;

PRESO ATTO dell'accoglimento del Governo di detto documento, ivi allegato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di disegno di legge recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, nei termini contenuti nel documento allegato (all. 1), parte integrante del presente atto.

Il Segretario
dott. ssa Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

All. 1

Conseguito
nelle sedute
del 18 dicembre
2008

FS

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Punto 19) elenco A – Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

- all'articolo 3, comma 5, dopo le parole "aziende agricole" inserire le parole "o gestiti in connessione con aziende agricole";
- all'articolo 3, comma 2 sopprimere il riferimento ai biocarburanti liquidi contenuto nella lettera c) e conseguentemente sopprimere le parole "esclusi i biocarburanti liquidi" contenute nella lettera a) [*emendamento riformulato in sede di Comitato Agricoltura dell'11 dicembre scorso*];
- prevedere l'incentivazione di produzione di energia soltanto attraverso lo sfruttamento dell'eolico, del solare, del geotermico, dell'idraulica e delle biomasse di origine agricola e forestale nei termini di cui alla tabella 3;
- ripristino del riferimento alla filiera corta attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 3; soppressione dell'equiparazione tariffaria delle biomasse ai rifiuti solidi urbani.

La Conferenza chiede altresì al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di voler sostenere nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento le seguenti proposte di modifiche del decreto legislativo 227/2001:

- all'articolo 5 aggiungere i seguenti ulteriori commi:

- Comma 3

All'articolo 2 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 il comma 4 è così sostituito:

"4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei

territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

- Comma 4

L'articolo 3 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 è così sostituito:

“Art. 3. (Programmazione forestale)”

1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo , 1 comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.

- Comma 5

All'articolo 4 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole: “, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “.È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.”;

3. Al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: “Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.”

- Comma 6

All'articolo 5 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:



Il comma 1 è così sostituito: *“1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.”*.

- Comma 7

All'articolo 6 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole *“di assestamento”*, sono sostituite dalle seguenti: *“di gestione forestale o strumenti equivalenti”*, e sono soppresse le parole: *“di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)”*;
2. Al comma 4, le parole: *“di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”*, sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*;

- Comma 8

all'articolo 7 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole *“opere e servizi in ambito forestale”* sono aggiunte le seguenti parole: *“anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “;*
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile.”*.

Roma, 18 dicembre 2008

